

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla liceità deontologica della coesistenza tra lo status di Avvocato e l'assunzione della qualifica, ed il relativo esercizio, di dirigente scolastico in una scuola paritaria con sede nel medesimo luogo dove ha sede lo studio professionale del Collega.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

L'iscrizione all'Albo degli Avvocati comporta il possesso, in capo al richiedente, di una serie di requisiti, da una parte, ed il controllo da parte dell'Ordine degli Avvocati dell'effettiva sussistenza, continuata nel tempo, dei suddetti requisiti.

I requisiti richiesti ed il relativo "controllo" ordinistico sono volti a garantire l'indipendenza e l'autonomia degli Avvocati in quanto liberi professionisti con la funzione, costituzionalmente garantita, di assicurare al cittadino l'effettività del diritto di difesa precisando, qualora ve ne fosse bisogno, che i suddetti, nell'esercizio della loro funzione, sono subordinati esclusivamente alla legge e alle regole deontologiche e che l'esercizio dell'attività deve essere svolto, da tutti, con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.

In linea generale, pertanto, l'esercizio della professione forense è incompatibile con tutte le attività "subordinate" le quali, evidentemente, minerebbero nel profondo il fondamentale principio di indipendenza dell'Avvocato.

Una delle pochissime deroghe alle incompatibilità - già previste dall'art. 3 del Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1578 ed oggi ribadita dall'art. 19 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 - risiede nella compatibilità della professione di Avvocato con "l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici".

Il problema della compatibilità potrebbe non riguardare gli avvocati iscritti all'albo già alla data di entrata in vigore della nuova Legge professionale (2 febbraio 2013), per i quali potrebbe continuare ad applicarsi, invece, la previsione di cui all'articolo 3, comma 4, del R.D. n. 1578/1933; in questo scenario pertanto, l'avvocato esercente anche la qualifica di docente, iscritto all'albo prima del 2 febbraio 2013, potrebbe continuare ad esercitare la professione di Avvocato pur non insegnando discipline giuridiche.

Al netto delle suddette considerazioni l'Avvocato esercente la qualifica di docente è tenuto, in ogni caso, a rispettare due importanti vincoli: quello di non assumere il patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte l'amministrazione scolastica ed il divieto di assumere incarichi professionali che siano conferiti dall'amministrazione.

Il panorama fin qui descritto cambia radicalmente qualora l'Avvocato esercente anche il ruolo di docente, abbia intenzione di frequentare il corso-concorso indetto dal MIUR per il reclutamento dei Dirigenti scolastici e superarlo con esito positivo.

Il Dirigente scolastico spogliandosi del ruolo di docente assume, come stabilito dall' art. 25 del D.Lgs. 165/2001, la qualifica di Dirigente - ergo dipendente - con funzioni di rappresentanza e gestione dell'istituzione scolastica che è chiamato a dirigere.

Il Dirigente scolastico risponde della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane e dei risultati del servizio offerto dall'istituto scolastico - organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative - ed è dotato di una serie di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.

Le summenzionate considerazioni effettuate per il Dirigente scolastico sembrano trovare applicazione anche all'interno della scuola paritaria la quale può essere definita come una realtà scolastica non statale che, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, proponga un'offerta formativa coerente con quella normativamente disciplinata.

In questo panorama formativo tuttavia il soggetto avente la rappresentanza dell'istituto - al pari del Dirigente scolastico - è il Coordinatore delle attività educative e didattiche; figura questa, nella scuola paritaria, direttamente designata dal gestore dell'istituto che, sotto la propria responsabilità, si avvale di

personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione Europea, munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata.

Il nominativo ed i titoli professionali del Coordinatore designato dovrebbero poi essere segnalati all'Ufficio scolastico regionale unitamente a una fotocopia del documento di riconoscimento.

In questo panorama, pertanto, al di là delle qualifiche dovute al tipo di istituto preso il quale si svolge l'incarico, le posizioni di Dirigente scolastico o di Coordinatore delle attività educative e didattiche, non sembrano affatto compatibili con l'esercizio della professione forense, indipendentemente appunto dalla sede e dalla natura "paritaria" dell'istituto presso il quale si assume la relativa carica.

Per quanto sopra, il Consiglio

Ritiene

che l'istante, avuto riguardo alla normativa richiamata, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito formulato.

Parole chiave : artt. 18 e 19 L.p.: **professione forense - dirigente scolastico - incompatibile**